

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. 153 del _____ è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

26 GIU.2017

26 GIU.2017

Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 153/2017 DEL _____

26 GIU.2017

OGGETTO: Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. Non accoglimento richiesta di acquisto alloggio di proprietà A.T.E.R. in Craco alla via A. De Gasperi n. 11 - codice 2408 0002 5006 - assegnato alla sig.ra CASTO Antonia.

Attestazione del Responsabile del Procedimento _ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA
e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili _ Dott. Giancarlo DI CARO
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista

la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminati

la Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. e l'art. 19 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Considerato

□ che, giusta l'atto di accertamento ricognitivo a rogito notaio Brunella CARRIERO in data 18.12.2014 rep. n. 28483/12047 registrato a Matera il 12.01.2015 al nr. 63 mod. 1T ed ivi trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. il 13.01.2015 ai nn. 167/141, l'ATER ha acquisito formalmente al proprio patrimonio gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della Legge 30.12.1960, n. 1676 nel territorio del Comune di Craco ed assegnati a riscatto ai sensi della stessa Legge;

□ che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 19/2015 del 10.02.2015, approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 291 del 17.03.2015, è stato disposto di procedere alla vendita degli alloggi suddetti alle condizioni previste dalla citata Legge 1676/70 e s.m.i.;

□ che, fra gli alloggi di cui sopra, vi è quello sito alla via A. De Gasperi n. 11 _ codice 240800025006 _ da assegnarsi in proprietà con pagamento rateale del prezzo alla sig.ra CASTO Antonia nata ad Alliste (LE) il 01.08.1930, giusta il verbale di consegna provvisoria in data 28.06.1974 rep. n. 13835;

Constatato

□ che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento di vendita del suddetto alloggio, è risultato, però, che nel 2007 la sig.ra Casto ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria di altro immobile di sua proprietà, costruito nel territorio del Comune di Craco alla via Papa Giovanni XXIII s.n.c., composto da un'abitazione di 10,5 vani catastali (fg. 33 part.lla 239/2 categ. A/7) e da un locale deposito (fg. 33 part.lla 239/1 categ. C/2);

□ che tale circostanza è ostativa al trasferimento, a favore della sig.ra Casto, della proprietà dell'alloggio di cui al suddetto verbale di consegna del 28.06.1974, in quanto

- in base al combinato disposto di cui all'art. 24, comma 2, del DPR 128/1962 ("Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli") e all'art. 4 della Legge 408/1949 ("Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie") non possono conseguire l'assegnazione in proprietà di un alloggio i lavoratori agricoli che siano proprietari nello stesso Comune di "fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a (...) o comunque di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori";

- e, per costante giurisprudenza in merito, il requisito dell'impossidenza di un alloggio adeguato alle condizioni del nucleo familiare deve sussistere ininterrottamente per tutto il periodo che va dall'assegnazione dell'alloggio all'effettivo trasferimento in proprietà dello stesso, con la stipula del relativo contratto di compravendita;

Considerato

□ che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 0014732 del 16.11.2016 è stato comunicato alla sig.ra Casto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della Legge 241/90, che l'A.T.E.R. non avrebbe accolto la sua richiesta di acquisto presentata il 10.06.2016 prot. n. 0006918 del 13.06.2016;

□ che, a seguito di tale nota, l'interessata non ha fatto pervenire osservazioni scritte e/o documenti, per cui si può procedere all'adozione del provvedimento di rigetto della richiesta di acquisto di cui sopra;

Vista

l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) dare atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la sig.ra CASTO Antonia, nata ad Alliste (LE) il 01.08.1930, non ha diritto, ai sensi della Legge 1676/60, all'acquisto dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R. sito nel territorio del Comune di Craco alla via A. De Gasperi n. 11 _ codice 2408 0002 5006, alloggio che, pertanto, deve essere riconsegnato all'A.T.E.R.;
- 2) dare atto, altresì, che, in ragione di quanto sopra, l'alloggio deve essere riconsegnato all'A.T.E.R. a meno che non sussistano i presupposti previsti dalla L.R. 24/2007 e s.m.i. per la regolarizzazione del rapporto locativo con la sig.ra Casto;
- 3) avvertire l'interessata, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere, nel termine di decadenza di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, nel termine perentorio di 120 gg. dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

